CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE (C.I.R)
STUDI PROFESSIONALI

Il Giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2017 presso la sede di Confprofessioni in Genova Via XX Settembre 33 L,

tra

La **CONFPROFESSIONI LIGURIA** rappresentata da Roberto De Lorenzis, Luigi Schenone, Massimo Lusuriello, Fabrizio Marti, Salvatore Lapolla

e

La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi **(FILCAMS –CGIL)** rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Bucchioni e da Franco Mascia

La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – **FISASCAT /CISL** rappresentata dal Segretario Generale Silvia Michela Avanzino

La **UILTuCS (**Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) rappresentata dal Segretario Generale Riccardo Serri

VISTI

I CCNL Studi Professionali stipulati in data 17 aprile 2015

SI E' STIPULATO

Il presente CIR (Contratto Integrativo Regionale) a valere per i lavoratori degli Studi Professionali e delle strutture che svolgono attività professionale.

PREMESSA

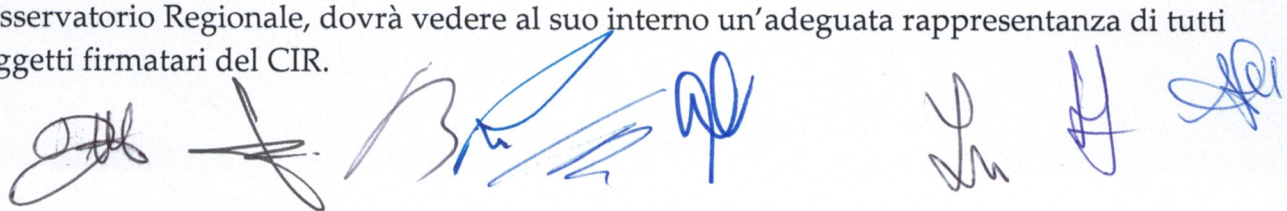
Le parti riconoscendo l'importanza in termini economici ed occupazionali dei settori ricompresi nel CCNL degli Studi Professionali e così da poter dar seguito a quanto previsto in esso al titolo II articolo 3 e poter così cogliere le esigenze di datori di lavoro e dipendenti delle Imprese che operano nel territorio Ligure, anch'essi toccati dalla profonda crisi degl'anni passati, hanno deciso di sottoscrivere il presente Contratto Integrativo Regionale che sarà applicato da tutti i datori di lavoro che adottano il CCNL per i dipendenti degli studi professionali del 17 aprile 2015 e successivi rinnovi.
In particolare l'accordo integrativo regionale ha voluto cogliere le esigenze delle parti ad una migliore definizione dell'organizzazione del lavoro, del welfare aziendale sotto l'aspetto economico e normativo, delle questioni sociali, formazione, sicurezza, qualità del lavoro.

ART. 1
RELAZIONI SINDACALI

Semestralmente a livello regionale e comunque di norma entro il primo quadrimestre di ogni anno, in seno all'Osservatorio Regionale di Settore la cui costituzione è meglio descritta nell'apposito capitolo, le parti firmatarie il presente accordo, s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto, articolato per area professionale e/o area professionale omogenea, così da poter analizzare le dinamiche di settore, le prospettive di sviluppo, le aree di crisi, l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, i processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, innovazione tecnologica e i loro effetti socio – economici nel territorio regionale e nelle singole province.
A fronte di quanto potrà emergere dagli incontri di cui sopra, le parti potranno attivare incontri e/o azioni nei confronti delle Istituzioni così da poter strutturare attività idonee allo sviluppo del settore e dell'implementazione della sua occupazione e dei livelli qualitativi professionali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

ART. 2
ENTE BILATERALE/ SPORTELLI /OSSERVATORIO REGIONALE

Le parti, ritenendo lo strumento della Bilateralità quale luogo di confronto per progettare, elaborare, attivare e governare, parte delle azioni ricomprese nel presente CIR e nel CCNL, concordano sulla necessità di introdurre strumenti di bilateralità a livello regionale.
Fermo restando l'esigenza di precise linee guida nazionali per costituire l'Ente Bilaterale Regionale, in attesa, le parti concordano di costituire, in via sperimentale, uno sportello regionale denominato "Sportello EBIPRO Liguria".
Pertanto, attraverso un apposito progetto che verrà presentato ad Ebipro entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo le parti concordano di attivare quattro sportelli di valenza regionale. Ogni sportello sarà attivato presso la sede Regionale di Confprofessioni, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL. Le attività e i servizi offerti saranno concordate in apposito regolamento redatto entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.
Per dare pratica ed immediata attuazione all'attività degli sportelli, le parti concordano di richiedere un adeguato contributo Ebipro attraverso un progetto che sarà immediatamente inoltrato a firma di tutti i sottoscrittori del presente CIR.
In attesa della costituzione dell'Ente Bilaterale Regionale, le parti, per permettere un costante monitoraggio delle attività degli sportelli di cui sopra e la socializzazione di quanto riportato al capitolo "relazioni sindacali", concordano di istituire un osservatorio regionale, che sarà disciplinato da apposito regolamento da definirsi entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.
L'Osservatorio Regionale, dovrà vedere al suo interno un'adeguata rappresentanza di tutti i soggetti firmatari del CIR.



ART. 3
FORMAZIONE

Le parti convengono che la formazione dei lavoratori, occupati nei settori ricompresi nel CCNL degli Studi Professionali, è elemento centrale per mantenere elevati standard qualitativi di professionalità e di produttività, sempre più importanti nel contesto generale, ancora instabile dopo la crisi economica degli anni passati che, pur avendo superato la fase acuta, fa ancora sentire i suoi pesanti effetti.

Le parti, inoltre, riconoscono l'imprenscindibilità della formazione e dell'aggiornamento professionale e si impegnano a realizzare congiunte azioni concrete legate alla promozione del Fondo di Formazione Continua "Fondoprofessioni" e ad agire nei confronti degli Enti Locali così che comprendano l'importanza di porre maggior attenzione nei bandi ai settori ricompresi nel CCNL degli Studi Professionali.

Pertanto, anche per dare seguito a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del CCNL, concordano nell'impegno comune volto, nella vigenza del presente CIR, ad indirizzare le Imprese e gli Enti interessati ad operare per far si che si progettino piani formativi, anche di valenza multi aziendale o di livello Regionale traguardando:

1. Il miglioramento della professionalità dei lavoratori e dei datori di lavoro;
2. La realizzazione di concrete azioni di pari opportunità in ambito aziendale o territoriale
3. La progettazione di modalità formative volte al recupero ed inserimento di lavoratori in condizioni svantaggiate e di disoccupazione
4. Ad accrescere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso il rispetto di tutte le fasi formative dettate dalle attuali norme in materia, anche in rapporto con l'Ente Bilaterale Nazionale
5. La certificazione delle competenze attraverso un protocollo regionale

ART. 4
DIRITTO ALLO STUDIO

A parziale deroga dell'art. 92 del CCNL, così come promesso dell'art. 3 capoverso 3 del CCNL, le parti concordano nella possibilità del lavoratore di poter usufruire anticipatamente della somma delle ore in un triennio (40 ore anno per tre anni ossia 120 ore) di cui al punto d) del soprarichiamato art.92. Tali ore potranno essere finanziate da Ebipro così come previsto dal CCNL (50% delle ore utilizzate). Le parti firmatarie il presente accordo, riconoscendo la crescita culturale e professionale del lavoratore quale elemento morale e professionale imprescindibile, inoltreranno apposita richiesta ad Ebipro, per chiedere in via sperimentale sino al 75% la quota di rimborso al datore di

lavoro. Fermo restando la possibilità del lavoratore di usufruire entro il termine del triennio, delle eventuali residue ore non utilizzate sino alla misura massima di 120 ore; le modalità di fruizione e le altre regole continueranno ad essere applicate così come determinate nel CCNL.

ART. 5
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La sicurezza nei luoghi di lavoro è elemento imprescindibile della dignità del lavoro e dei lavoratori, al quale anche i professionisti datori di lavoro tengono in maniera particolare; in ragione di ciò le parti, fermo restando quanto previsto dalle attuali normative di legge e di contratto, vogliono creare ulteriori condizioni perché quest'elemento sia centrale nelle attività quotidiane all'interno settore degli studi professionali che, per dimensione o attività svolta, abbisognano maggiormente anche di supporti esterni.

ART. 6
ORGANISMO PARITETICO REGIONALE (O.P.R)

Fermo restando le premesse di cui sopra, per dare pratica attuazione a quanto concordato nel presente accordo e nell'accordo applicativo del D.L. n. 81/2008 allegato al CCNL, le parti decidono di costituire, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, l'Organismo Paritetico Regionale per gli Studi Professionali di cui al CCNL del 17 aprile 2015 e successivi rinnovi.
L'O.P.R. per gli Studi Professionali ha quale scopo quello di attuare le azioni bilaterali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dal presente accordo, dal CCNL e dalle attuali normative. Per il suo funzionamento, le parti concordano nell'elaborazione di un apposito regolamento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizioni del presente accordo

ART. 7
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T)

La particolarità e la dimensione degli studi Professionali interessati dal presente accordo e dal CCNL del 17 aprile 2015, vede spesso la difficoltà di nominare all'interno delle stesse un Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza così come previsto dalle attuali normative di legge e di contratto. Pertanto le parti decidono, in via sperimentale, d'istituire tre Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali (RLST). I tre RLST, su richiesta dei singoli Studi Professionali, potranno agire sul territorio regionale.
Gli Studi Professionali che riterranno opportuno richiedere la copertura del RLST in vece del RLS aziendale, s'impegneranno a versare all'O.P.R., a titolo di contributo, una quota economica pari a 60 euro annuali per le imprese sino a 10 dipendenti, 120 euro annuali per

le imprese tra 11 e 50 dipendenti e 200, 00 euro per le imprese con più di 50 dipendenti. La regolamentazione e il funzionamento degli RLST sarà determinato in apposito accordo da elaborare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CIR.
Le parti sindacali s'impegnano, così come previsto dalle attuali normative di legge, a designare RLST che non svolgano nei settori interessati dal presente accordo, nessuna attività sindacale.
Per dare pratica ed immediata attuazione all'attività degli RLST, le parti concordano di richiedere un adeguato contributo all'Ebipro attraverso un progetto che sarà immediatamente inoltrato a firma di tutti i sottoscrittori del presente CIR.

ART. 8
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Considerato quanto previsto dall'art. 52, c. 2 del vigente CCNL Studi Professionali, i rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere rinnovati senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 5, c. 3, 2° periodo del D. Lgs. 368/2001.

Visto il 2° periodo dell'art. 5, c. 3 del predetto D. Lgs. "… *Le disposizioni di cui al presente comma, nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale…*"

Le Parti concordano che, nel caso di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, qualora uno dei contratti venga stipulato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro, non sarà necessario alcun intervallo tra la data di scadenza di un contratto e l'inizio del successivo.

Trattandosi di ipotesi individuata dal contratto collettivo regionale di lavoro, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in deroga alla regola generale, il mancato rispetto degli intervalli previsti fra un contratto a tempo determinato e l'altro non comporterà pertanto la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

ART. 9
ARTICOLAZIONE ORARIO SETTIMANALE

Visto quanto previsto dall'art. 74 le parti concordano che la fruizione dei permessi retribuiti possa realizzarsi attraverso una riduzione dell'orario settimanale, da concordarsi fra lavoratore e datore di lavoro in forma scritta, secondo le diverse ipotesi di articolazione sotto indicate:

a) 39 ore settimanali mediante assorbimento di 36 ore di permessi per anno (su 72 ore)

b) 38,5 ore settimanali mediante assorbimento di 54 ore di permessi per anno (su 72 ore)

c) 38 ore settimanili mediante assorbimento di 72 ore di permessi per anno (su 72 ore); nel caso di richieste di permesso per cause di forza maggiore il datore di lavoro, concederà un ulteriore permesso di 8 ore/Anno in concorso od 8 ore di Ferie Spettanti

Salvo diverso accordo fra le parti la riduzione di orario avverrà attraverso il posticipo dell'orario di entrata al lavoro o l'anticipo dell'orario di uscita, in giornata da concordarsi.
La suesposta articolazione potrà essere applicata una volta maturati i permessi a regime.

ART. 10
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Le parti, fermo restando quanto previsto dal *DLgs. 151/2001* – Testo Unico maternità e paternità e *dall'art. 97 del CCNL Studi Professionali*, in aggiunta alle ipotesi previste dall'art. 39 del suddetto CCNL – Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, giusto quanto previsto dall'art. *8 c. 7 del DLgs. 81/2019* tempo parziale, stabiliscono che:

- il lavoratore possa chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale ed entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Il Datore di lavoro è tenuto a dare corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.
- durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre o il lavoratore padre potranno fruire contemporaneamente sia delle ore di permesso per allattamento che delle ore di congedo parentale, diminuendo le ore di congedo in funzione delle ore di allattamento, garantendo comunque almeno 4 ore giornaliere di prestazione lavorativa.

ART. 11
PREMI DI PRODUTTIVITA'

- Le parti stabiliscono di comune accordo di rivedere l'accordo territoriale attuativo della detassazione dei premi di produttività firmato in data 20/12/2016 alla luce dell'esperienza e delle buone pratiche attuate in quanto primo anno di applicazione.

- In sede di rinnovo dell'accordo suddetto, le parti condividono la necessità di individuare parametri di incremento produttività più precisi in modo da facilitare e favorire l'introduzione di premi di produttività anche nelle realtà di piccole dimensioni.

- Le parti, inoltre, ritengono utile monitorare ed agevolare la stipula di accordi di produttività ed a tal fine prevedono l'obbligo di depositare copia degli accordi presso l'osservatorio regionale, che potrà validare gli accordi stipulati nel rispetto delle norme contrattuali e di legge.

ART. 12
WELFARE AZIENDALE

- Le parti ritengono di promuovere il welfare aziendale, contrattuale in quanto lo stesso può rappresentare un terreno di crescita del benessere organizzativo nei luoghi di lavoro e, di conseguenza, può favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, migliorando al contempo sia la produttività che le condizioni di lavoro.

- Le parti, pertanto, si impegnano a predisporre una bozza di regolamento sia per il welfare aziendale contrattuale che per il welfare aziendale volontario che, pur non cogenti per le parti, possono però rappresentare utili linee guida in materia.

- Le parti si impegnano inoltre a depositare presso l'osservatorio regionale gli accordi di welfare aziendale contrattuale che verranno stipulati e si adopereranno per favorire il deposito presso lo stesso osservatorio dei regolamenti di welfare aziendale volontario eventualmente adottati unilateralmente dai datori di lavoro, al fine di monitorare l'evoluzione di queste nuove forme di prestazione.

ART. 13
LAVORO AGILE

Le parti ritengono di promuovere il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato al fine di incrementare la produttività del lavoro e conciliare i tempi di vita e di lavoro dei lavoratori.

Le parti si impegnano a predisporre una bozza di accordo che, nel rispetto delle regole previste dalla L. 81/2017 possa agevolare i contraenti individuando:

- Misure utili a garantire la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche del lavoro;
- Termini di preavviso in caso di recesso unilaterale;
- Modalità di esecuzione della prestazione con particolare riferimento agli strumenti utilizzati, all'esercizio del potere disciplinare, individuazione delle condotte disciplinarmente rilevanti, tempi di riposo, sicurezza sul lavoro ed ogni ulteriore elemento ritenuto utile.

Le parti, inoltre, si impegnano ad individuare i percorsi di formazione permanente e le modalità di certificazione delle competenze di cui all'art. 20, c. 2 della citata Legge 81/2017.
Considerato che il vigente CCNL scadrà il 31/3/2018, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare congiuntamente eventuali novità che saranno introdotte dal rinnovo del suddetto CCNL.
Il presente accordo avrà validità dal 1 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020.
Letto, concordato e sottoscritto

CONFPROFESSIONI LIGURIA
DELEGAZIONE REGIONALE

Roberto De Lorenzis

Luigi Schenone

Massimo Lusuriello

Fabrizio Marti

Salvatore Lapolla

FILCAMS / CGIL
Giovanni Bucchioni e Mascia Franco

FISASCAT / CISL
Silvia Michela Avanzino

UILTuCS
Riccardo Serri